



CITTA' DI BOJANO

(Provincia di Campobasso)

SETTORE COMMERCIO IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo del 31.03.1998, n. 114;
Viste le Leggi Regionali n° 33/1999 e n° 20/2010;
Viste la precedente ordinanza sindacale n° 55/99;
Vista l'ordinanza sindacale n° 129 del 31.12.2010 che modifica integralmente l'articolo 3 della surrichiamata ordinanza;
Vista altresì l'ordinanza sindacale n° 109 del 12.12.2011;
Sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

RENDE NOTO

che nel territorio del Comune di Bojano la disciplina degli orari d'apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, in qualsiasi forma esercitata, è fissata nei modi e nei limiti seguenti:

ART. 1 : ATTIVITÀ ESCLUSE.

Le indicazioni di seguito riportate non si applicano alle seguenti tipologie d'attività: A) Le rivendite di genere di *monopolio*; - B) Gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; - C) Gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; - D) Alle rivendite di giornali; - E) Le gelaterie e gastronomie; - F) Le rosticcerie e le pasticcerie; - G) Gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

ART. 2: ORARIO D'APERTURA E CHIUSURA.

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07.00 alle ore 22.00, nel rispetto di tale limite l'esercente può liberamente determinare l'orario d'apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. La scelta dell'orario di apertura e chiusura deve essere comunicata all'Ufficio Commercio del Comune di Bojano e ogni successiva variazione dell'orario prescelto dovrà essere comunicata almeno 7 giorni prima della data di vigenza del nuovo orario di vendita. L'inosservanza dei termini suddetti è punita con le sanzioni previste al successivo articolo 7.

ART. 3: GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE.

È data facoltà a tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ricadenti nel territorio del Comune di Bojano, di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei seguenti giorni dell'anno 2012:

GENNAIO	
01	VENERDI' 6
02	DOMENICA 8
03	DOMENICA 15
04	DOMENICA 29
FEBBRAIO	
05	DOMENICA 5
06	DOMENICA 12
MARZO	
07	DOMENICA 4
08	DOMENICA 18
APRILE	
09	DOMENICA 1
MAGGIO	
10	DOMENICA 6
11	DOMENICA 13
GIUGNO	
12	SABATO 2
13	DOMENICA 17
LUGLIO	
14	DOMENICA 8
15	DOMENICA 15
16	DOMENICA 22
17	DOMENICA 29
AGOSTO	
18	DOMENICA 5
19	DOMENICA 12
20	DOMENICA 19
SETTEMBRE	
21	DOMENICA 2
22	DOMENICA 9
23	DOMENICA 16
OTTOBRE	
24	DOMENICA 14
NOVEMBRE	
25	DOMENICA 18
26	DOMENICA 25
DICEMBRE	
27	DOMENICA 2
28	SABATO 8
29	DOMENICA 9
30	DOMENICA 16
31	DOMENICA 23
32	DOMENICA 30

È fatto obbligo di chiusura nelle seguenti giornate:
1° gennaio, Pasqua, 1° maggio, 25 e 26 dicembre.

ART. 4: CHIUSURA INFRASETTIMANALE.

È facoltà degli esercenti osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale nel rispetto del seguente turno:
Settore non alimentare: Sabato pomeriggio o lunedì mattina;
Settore alimentare: Giovedì pomeriggio.

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non si effettua qualora ricorra un giorno festivo oltre la Domenica.

ART. 5: ORARIO NOTTURNO E IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI

In base all'esigenza dell'utenza il Sindaco può autorizzare l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizio di vicinato.

Ai sensi dell'ordinanza sindacale n° 25 del 21.06.2000, gli operatori su aree private, nei giorni di svolgimento delle fiere e dei mercati, possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera o del mercato.

ART. 6. ATTIVITÀ MISTE E PREVALENZA.

Le attività miste soggette in parte alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n.114/1998 e in parte a licenza di P.S. o a licenza per la vendita di articoli di monopolio o a licenza di altre autorità, nelle ore in cui è prevista la chiusura delle attività di vendita al dettaglio devono sospendere la vendita di tali generi, qualora debbano tenere aperti gli esercizi per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni. Per gli esercizi di vendita al dettaglio abbinati a somministrazione per quanto riguarda la chiusura festiva e infrasettimanale si tiene conto dell'attività prevalente.

ART. 7 LE VENDITE STRAORDINARIE

Sono considerate vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione o saldi e le vendite promozionali che sono effettuate dall'esercente al dettaglio per offrire agli acquirenti la merce con sconti e ribassi rispetto ai prezzi ordinari di vendita.

ART. 8 LE VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali. La comunicazione va presentata all'Ufficio Commercio del Comune di Bojano almeno 15 giorni prima dell'inizio della vendita e deve essere corredata di tutti gli allegati richiesti in base al motivo di tale vendita. La durata massima della vendita è stabilita in n° 60 giorni, la stessa non può essere svolta nei trenta giorni antecedenti il Natale e l'inizio delle vendite di fine stagione, tranne nel caso di chiusura definitiva dell'esercizio. In caso di chiusura definitiva l'esercente non può riprendere la medesima attività se non sono decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione. Non è possibile l'effettuazione della vendita di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di dicembre. Al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per un periodo non inferiore a dieci giorni. Qualora il rinnovo riguardi non tutto l'esercizio ma solo alcune parti, la chiusura dello stesso può essere limitata alle medesime parti.

ART. 9 LE VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Possono essere effettuate in due periodi dell'anno, della durata massima di sessanta giorni, decorrenti **dal 7 gennaio e dal 2 luglio**.

L'esercente è tenuto a dare comunicazione della vendita, mediante cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno 10 giorni prima della data prevista di inizio con l'indicazione delle seguenti informazioni:

- l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
- la data d'inizio della vendita e la sua durata;
- la qualità delle merci e i prezzi praticati prima della vendita straordinaria e i prezzi che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto espresso in percentuale
- la separazione delle merci offerte in saldo o in promozione in modo chiaro ed inequivocabile da quelle poste in vendita alle condizioni ordinarie.

ART. 10 LE VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per prodotti merceologici non oggetto delle vendite di fine stagione. **Non possono essere effettuate durante le vendite di fine stagione, nei quaranta giorni antecedenti e nei venti giorni successivi alle stesse e nel mese di dicembre.**

L'esercente è tenuto a dare comunicazione della vendita con le stesse modalità previste per le vendite di fine stagione o saldi (art. 9)

ART. 11 SANZIONI.

Si informa che le violazioni di cui agli articoli 2, 8, 9 e 10 del presente avviso sono punite ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 22, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00. Per le violazioni di cui al presente avviso l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamenti.

Bojano, 27 DICEMBRE 2011

L'Assessore al Commercio
Angelo Bernardo

Il Sindaco
Dr. Antonio Silvestri

Per informazioni:

Ufficio Commercio del Comune di Bojano – Tel. 0874/772824-41 – Fax: 0874/773396
commercio@comune.bojano.cb.it
Comando Polizia Municipale Tel./Fax: 0874/773337